

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **80/1983** (ECLI:IT:COST:1983:80)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **23/02/1983**; Decisione del **24/03/1983**

Deposito del **29/03/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14616 14617 14618**

Atti decisi:

N. 80

ORDINANZA 24 MARZO 1983

Deposito in cancelleria: 29 marzo 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 94 del 6 aprile 1983.

Pres. ELIA - Rel. SAJA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, comma primo, e 54 del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), dell'art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro) dell'art. 62 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), degli artt. 623 e 624 cod. proc. civ. (Sospensione del processo d'esecuzione forzata) e dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E (Abolizione del contenzioso amministrativo) promossi con le ordinanze emesse il 29 ottobre 1979 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Prato, il 1 marzo 1980 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Bari (due ordinanze), il 10 giugno 1980 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Padova, il 14 aprile 1980 dalla Commissione tributaria di 2 grado di Napoli, il 24 giugno 1981 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Rovereto, il 9 gennaio 1982 dal Pretore di Pergine Valsugana, il 7 novembre 1981 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Firenze e il 25 febbraio 1982 dal Pretore di Gubbio, rispettivamente iscritte al n. 995 del registro ordinanze 1979, ai nn. 780, 781 e 808 del registro ordinanze 1980, ai nn. 199 e 711 del registro ordinanze 1981 ed ai nn. 121, 248 e 269 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 1980, nn. 13, 20 e 179 del 1981 e nn. 47, 206 e 262 del 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato con ricorso della s.a.s. Union Fibre, la quale chiedeva la sospensione della riscossione coattiva dell'imposta di ricchezza mobile relativa all'anno 1973, la Commissione tributaria di primo grado di Prato, con ordinanza del 29 ottobre 1979 (in G.U. n. 64 del 5 marzo 1980, reg. ord. n. 995 del 1979), sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 15 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, che disciplina l'iscrizione nei ruoli delle imposte dirette in pendenza di ricorso del contribuente, e 39 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, che per il procedimento dinanzi alle commissioni tributarie rinvia alle sole disposizioni generali del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., in quanto essi, sottraendo al giudice tributario il potere di sospendere in via cautelare la riscossione coattiva delle imposte, sembravano pregiudicare la tutela giurisdizionale del contribuente;

che nel corso di due procedimenti iniziati da Alessandrini Saverio, il quale chiedeva la sospensione della riscossione coattiva dell'ilor per l'anno 1977, la Commissione tributaria di primo grado di Bari, con due ordinanze del 1 marzo 1980 (in G. U. n. 13 del 14 gennaio 1981, reg. ord. nn. 780 e 781 del 1980), sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 39 d.P.R. n. 636 del 1972 e 39 d.P.R. n. 602 del 1973, quest'ultimo attributivo del potere di sospendere la riscossione delle imposte dirette all'intendente di finanza, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., per gli stessi motivi addotti dalla Commissione tributaria di Prato;

che nel corso di un procedimento iniziato da Fabbro Vallini Gabriella, la Commissione tributaria di secondo grado di Padova, con ordinanza del 10 giugno 1980 (in G. U. n. 20 del 21 gennaio 1981, reg. ord. n. 808 del 1980) sollevava, senza riferimenti alla fattispecie concreta, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 39 d.P.R. n. 636 del 1972 e 54 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, che disciplinano la riscossione graduale dell'imposta di registro in pendenza di giudizio tributario, non solo in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., ma anche in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto il citato art. 54 differenzia senza giustificazione tra imposta complementare in genere (per la cui riscossione non prevede alcuna sospensione ope legis), e imposta complementare per il maggior valore accertato dall'ufficio;

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 d.P.R. n. 636 del 1972, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., veniva sollevata anche dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli, con ordinanza 14 aprile 1980 (in G. U. n. 179 del 1 luglio 1981, reg. ord. n. 199 del 1981), in una causa su ricorso di D'Emilio Ferdinando avente ad oggetto una

maggiorazione per ritardata iscrizione a ruolo di imposte di ricchezza mobile e complementare;

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 d.P.R. n. 634 del 1972 in riferimento all'art. 3 Cost. veniva sollevata anche dalla Commissione tributaria di primo grado di Rovereto, con ordinanza del 24 giugno 1981 (in G. U. n. 47 del 17 febbraio 1982, reg. ord. n. 711 del 1981), emessa in un procedimento iniziato con ricorso di Rossi Luciano;

che con ordinanza del 9 gennaio 1982, emessa in causa vertente tra la s.r.l. Mattivi Cave ed Amministrazione delle finanze (in G. U. n. 206 del 28 luglio 1982, reg. ord. n. 121 del 1982), il Pretore di Pergine Valsugana sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 d.P.R. n. 602 del 1973, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., nella parte in cui, escludendo dalla procedura esecutiva di riscossione delle imposte dirette le opposizioni davanti al giudice civile, esclude altresì il potere sospensivo del medesimo;

che nel corso di un procedimento iniziato con ricorso di Grazzini Brizio ed avente per oggetto alcune ingiunzioni emesse dall'Ufficio IVA di Firenze per imposta evasa e sanzioni, la Commissione tributaria di primo grado della stessa città, con ordinanza del 7 novembre 1981 (in G. U. n. 262 del 22 settembre 1982, reg. ord. n. 248 del 1982) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 62 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, che, disciplinando nel secondo comma la riscossione coattiva dell'imposta sul valore aggiunto, esclude esplicitamente ogni sospensione della procedura esecutiva non deliberata dall'ufficio finanziario precedente, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost.;

che analoga questione era sollevata dal Pretore di Gubbio con ordinanza del 25 febbraio 1982 (in G. U. n. 262 del 22 settembre 1982, reg. ord. n. 269 del 1982), il quale impugnava però, sempre con riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., il combinato disposto degli artt. 623, 624 cod. proc. civ. e 4 l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, in quanto esso esclude il potere del giudice ordinario-competente in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento dell'IVA-di sospendere l'esecuzione dell'ingiunzione stessa;

che le parti private non si sono costituite;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta nelle cause relative a tutte le ordinanze di rimessione, chiede dichiararsi l'inammissibilità della questione sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Bari (reg. ord. nn. 780 e 781 del 1980) e relativa all'art. 39 d.P.R. n. 602 del 1973, per il difetto di motivazione sulla rilevanza nel giudizio a quo e delle questioni sollevate dalla Commissione tributaria di primo grado di Padova (reg. ord. n. 808 del 1980) e dai Pretori di Pergine Valsugana (reg. ord. n. 121 del 1982) e di Gubbio (reg. ord. n. 269 del 1982) per irrilevanza nel giudizio a quo, e chiede comunque dichiararsi la non fondatezza di tutte le questioni.

Considerato che le ordinanze di rimessione, per l'analogia delle questioni proposte, vanno riunite e decise con unico provvedimento;

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 d.P.R. n. 602 del 1973, il quale senza predeterminare criteri obiettivi attribuisce all'intendente di finanza il potere di sospendere la riscossione delle imposte, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Bari in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., dev'essere dichiarata inammissibile per irrilevanza nel giudizio a quo, in cui non si controverte circa l'esercizio del detto potere da parte dell'intendente di finanza;

che le questioni sollevate dalla Commissione tributaria di secondo grado di Padova sono inammissibili poiché nell'ordinanza di rimessione manca qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta e, quindi, alla rilevanza delle questioni stesse nel giudizio a quo, risultando così violato l'art. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87 (v. in senso conforme ord. 24 novembre 1982 n. 203, 9

dicembre 1982 n. 212, 24 gennaio 1983 n. 6, 10, 11 e 12);

che le questioni relative agli artt. 15, 39 e 54 d.P.R. n. 602 del 1973 e 62 d.P.R. n. 633 del 1972, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., sono manifestamente infondate, essendo state già decise da questa Corte con sentenza 1 aprile 1982 n. 63, la quale ha dichiarato la non fondatezza delle questioni stesse, nella considerazione che la tutela cautelare non costituisce una componente essenziale della tutela giurisdizionale di cui alle citate norme della Costituzione, tutela che può essere discrezionalmente differenziata dal legislatore ordinario e che nel processo tributario si realizza essenzialmente con la restituzione della somma indebitamente riscossa, insieme agli interessi, da parte dell'amministrazione finanziaria soccombente;

che le questioni relative agli artt. 54 d.P.R. n. 634 del 1972 e 39 d.P.R. n. 636 del 1972, 623, 624 cod. proc. civ., 41. n. 2248 del 1865 all. E, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. - sostanzialmente coincidenti con quelle ora dette - debbono ritenersi altresì manifestamente infondate in base alle considerazioni contenute nella citata sentenza n. 63 del 1982;

che manifestamente infondata è la questione relativa all'art. 54 ult. cit. anche in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Rovereto, risultando evidente la diversità delle due situazioni considerate, l'una (imposta complementare per maggior valore) caratterizzata dalla discrezionalità tecnica dell'ufficio fiscale che compie la valutazione, l'altra (imposta complementare di altro genere) dipendente da fatti oggettivamente accertati.

Visti gli artt. 26 della legge n. 87 del 1953 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nella parte in cui attribuisce all'intendente di finanza il potere di sospendere la riscossione delle imposte, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Bari con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 e 54 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., sollevate dalla Commissione tributaria di secondo grado di Padova con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e 62 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 - che escludono il potere dell'autorità giudiziaria di sospendere la riscossione coattiva delle imposte-in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., sollevate dalle Commissioni tributarie di primo grado di Prato, di Bari e di Firenze, nonché dal Pretore di Pergine Valsugana con le ordinanze in epigrafe;

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 54

d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, 39 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, artt. 623, 624 cod. proc. civ. e 4 l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., sollevate dalle Commissioni tributarie di primo grado di Prato, di Bari e di Rovereto, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli e dal Pretore di Gubbio con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.